

CAMB/2025/1 del 02/02/2026

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA REGOLAZIONE**

CONSIGLIO D'AMBITO

**OGGETTO: RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA IREN AMBIENTE S.P.A.
CONTRO ATERSIR (DELIBERAZIONE N. 49/2024). COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO DELL'AGENZIA.**

IL PRESIDENTE
Caterina Bagni



CAMB/2025/1

CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno lunedì 2 febbraio 2026 alle ore 14:30, il Consiglio d'Ambito si è riunito in modalità videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Bagni Caterina	Modena	Presidente	P
1.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	A
1.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	P
1.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	P
1.	Palli Valentina	Ravenna	Consigliere	P
1.	Petetta Giuseppe	Forlì Cesena	Consigliere	P
1.	Poluzzi Alessandro	Bologna	Consigliere	P
1.	Prandi Davide	Reggio Emilia	Consigliere	P
1.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	P

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA IREN AMBIENTE S.P.A. CONTRO ATERSIR (DELIBERAZIONE N. 49/2024). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'AGENZIA.

Il Presidente Caterina Bagni assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni



relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;

- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

premesso che è stato acquisito agli atti di ufficio il seguente ricorso:

- Ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, promosso da Iren Ambiente S.p.A. contro Atersir, e nei confronti di Regione Emilia-Romagna, M.S.V. di Vescovini Lucca & C. s.n.c., per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 806/2025, pronunciata dal T.A.R. per l'Emilia - Romagna - Sede di Bologna, Sez. I, nel ricorso R.G. n. 964/2024, pubblicata il 9/7/2025 (PG.AT/2025/0012321 del 17/12/2025);

considerato che:

- l'art. 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, punti 1 e 2, che considera come contratto escluso dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in un arbitrato o conciliazione, ovvero in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento;
- l'articolo 13 comma 5 che fa comunque salvo il rispetto dei principi di risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, nonché di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice;
- con deliberazione n. 58 del 27 luglio 2017 il Consiglio d'Ambito ha deliberato di conferire mandato al Direttore a pubblicare un avviso di manifestazione di interesse, sul profilo di committente, atto a costituire un elenco di professionisti finalizzato ad eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale e/o consulenza legale a favore dell'Agenzia;
- in data 18 settembre 2017 l'Agenzia ha pubblicato *“Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti idonei allo svolgimento di incarichi di natura legale”*;
- a seguito della valutazione delle domande di partecipazione presentate dai soggetti interessati, con determina n. 20 del 12 gennaio 2018, l'Agenzia ha provveduto alla formazione di apposito *Elenco di professionisti idonei allo svolgimento di incarichi di natura legale*, aggiornato da ultimo con determina n. 54 del 4 marzo 2025;

considerato che:

- la sentenza impugnata ha respinto il ricorso avente ad oggetto l'annullamento della deliberazione *“Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per gli anni 2024 e 2025: determinazione del costo di conferimento agli impianti di smaltimento ai sensi dell'art. 16 l.r. n. 23/2011 e dell'art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012 ed approvazione delle determinazioni tariffarie relativa agli impianti minimi e intermedi ai sensi del MTR-2 di cui alla Deliberazione ARERA n.363/21”*, che prevede che, in applicazione della deliberazione dell'ARERA in materia di determinazione della tariffa (Metodo Tariffario Rifiuti - MTR), la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento venga calcolata secondo la disciplina regionale della L.R. n. 23/2011 e della DGR 467/2015, in deroga al MTR definito dall'Arera (Delibera 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF - MTR2);
- il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) è stato interpretato come “prezzo massimo” compatibile con il mantenimento delle regolazioni regionali nell'ambito della determinazione della tariffa di accesso agli impianti di trattamento;

ritenuto dunque opportuno:

- costituirsi in giudizio per difendere gli interessi dell'Agenzia avverso il ricorso in appello di cui sopra, instaurato innanzi al Consiglio di Stato;
- procedere quanto prima all'individuazione di un legale di comprovata esperienza nella materia oggetto del ricorso, per la difesa in giudizio e la tutela degli interessi di ATERSIR, secondo una procedura rispettosa dei principi del Trattato, come previsto dall'art. 13, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, nonché del Regolamento disciplinante l'affidamento dei servizi legali di cui alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 93 del 25 ottobre 2023;
- dare pertanto mandato alla struttura tecnica, previa valutazione di congruità del preventivo, di individuare il legale tra quelli iscritti all'elenco citato al fine di nominare il difensore ritenuto più idoneo a rappresentare gli interessi dell'Agenzia, tenendo conto della congruità del prezzo offerto e dell'esperienza del difensore nella materia oggetto della controversia, nonché a nominare il difensore così individuato per procedere alla costituzione in giudizio nella controversia in oggetto con ogni più ampia facoltà di legge;

dato atto che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267/2000, al fine di dare attuazione tempestiva a precisi obblighi di legge, quali il rispetto del termine di costituzione in giudizio;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.



con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di costituirsi nel giudizio promosso con il ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato, da Iren Ambiente S.p.A. contro ATERSIR per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 806/2025, pronunciata dal T.A.R. per l'Emilia - Romagna - Sede di Bologna, Sez. I, nel ricorso R.G. n. 964/2024, pubblicata il 9/7/2025 (PG.AT/2025/0012321 del 17/12/2025);
2. di dare mandato alla struttura tecnica, previa valutazione di congruità del preventivo, di individuare il legale tra quelli iscritti all'elenco citato al fine di nominare il difensore ritenuto più idoneo a rappresentare gli interessi dell'Agenzia, tenendo conto della congruità del prezzo offerto e dell'esperienza del difensore nella materia oggetto della controversia, nonché a nominare il difensore così individuato per procedere alla costituzione in giudizio nella controversia in oggetto con ogni più ampia facoltà di legge;
3. di dare atto che con successivo atto il Dirigente competente provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa e alla liquidazione delle competenze spettanti al legale così individuato;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

Con separata ed unanime votazione, data l'urgenza, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 1 / 2026

**OGGETTO: RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA IREN AMBIENTE S.P.A.
CONTRO ATERSIR (DELIBERAZIONE N. 49/2024). COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO DELL'AGENZIA.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI AREA
Firmato digitalmente da Stefano Miglioli

Bologna, 16/01/2026



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 1 / 2026

**OGGETTO: RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA IREN AMBIENTE S.P.A.
CONTRO ATERSIR (DELIBERAZIONE N. 49/2024). COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO DELL'AGENZIA.**

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Firmato digitalmente da Ifigenia Leone

Bologna, 16/01/2026



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Caterina Bagni

Firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante

Elisabetta Montanari

Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Bologna, 02/02/2026

